



Commissione per le proposte di modifica di Statuto

VERBALE n. 25 del 19 maggio 2008

		P	Ass.	Ass. g.		P	Ass.	Ass. g.
1	Prof. Giorgio Cavallini <i>Delegato del Rettore</i>	x						
2	Prof. Giuseppe Petralia <i>Presidente Collegio direttori dei dipartimenti</i>	x						
3	Prof. Antonio Lucacchini <i>Decano dei Presidi di facoltà</i>	x						
4	Sig. Francesco Distefano <i>Presidente Consiglio degli studenti</i>	x						
	<i>Rappresentanti dei professori di I fascia</i>				<i>Rappresentanti degli studenti</i>			
5	Prof. Francesco Giunta		x		25 Sig. Alessandro Principi	x		
6	Prof. Giulio Soldani,	x			26 Sig. Carmelo Mamone	x		
7	Prof. Gianfranco Denti,	x			27			
8	Prof. Bruno Neri,	x			28 Sig. Chiara Sabatini		x	
9	Prof. Roberto Sbrana,	x			29 Sig. Achille Adriano Rubichi		x	
					<i>Rappresentanti settori culturali</i>			
	<i>Rappresentanti dei professori di II fascia</i>				30 Dott. Matteo Novaga		x	
10	Prof. Anna Maria Rossi	x			31 Prof. Roger Fuoco		x	
11	Prof. Fabio Monzani	x			32 Prof. Gino Santoro		x	
12	Prof. Alessandro Tani			x	33 Prof. Emilio Vitale		x	
13	Prof. Mauro Sassu	x			34 Prof. Guido Carpi		x	
14	Prof. Alessandro Volpi		x		35 Prof. Giovannagelo De Francesco	x		
	<i>Rappresentanti dei ricercatori</i>				36 Prof. Antonio Paparelli <i>Rappr. personale docente in Consiglio di Amm.ne</i>		x	
15	Dott. Alberto Bionda	x			37 Dott. Francesco Giorgelli <i>Rappr. personale tecnico amm.vo in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne</i>	x		
16	Dott. Giuseppe Zocco			x	38 Sig. Maurizio Falsone <i>Rappr. Studenti in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne</i>	x		
17	Dott. Ilaria Lolli	x						
18	Dott. Domenica Romagno	x						
19	Dott. Andrea Andreucci			x				
	<i>Rappr. personale tecnico-amm.vo</i>							
20	Sig. Andrea Degl'Innocenti	x						
21	Sig. Maria Termine	x						
22	Sig. Marco Barontini	x						
23	Dott. Antonella Magliocchi	x						
24	Dott. Simonetta Menchelli	x						

Dott. Riccardo Grasso Direttore Amministrativo P
Prof. Roberto Barsotti Prorettore agli affari giuridici

Lunedì 19 maggio si è riunita nella Chiesa di San Paolo all'Orto – Piazza S. Paolo all'Orto n. 20 - la Commissione istituita per formulare le proposte di modifica dello Statuto di Ateneo. Il Presidente comunica che la sig.a Marta Gallucci si è laureata e desidera porgerle le più vive congratulazioni e i più sentiti ringraziamenti per il prezioso contributo dato ai lavori della Commissione. Comunica, altresì, che sarà sostituita con il primo dei non eletti disponibili della graduatoria per la rappresentanza degli studenti, non appena avrà avuto la nomina con decreto rettorale. Il Presidente comunica, inoltre, che hanno giustificato l'assenza il prof. Tani, il dott. Zocco ed il dott. Andreucci e che arriveranno in ritardo la prof.ssa Rossi ed il prof. Monzani. Il Presidente comunica, infine, che il verbale del 31 marzo è stato modificato secondo quanto richiesto dalla dott.ssa Magliocchi (pag. 9) e non essendovi osservazioni in merito lo pone in approvazione; il verbale viene approvato all'unanimità. Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni;
- 2. Approvazione verbali;
- 3. Approvazione Titolo II (ex Titolo III)-articolo 19 e seguenti;
- 4. Varie ed eventuali.

Il Presidente informa che la Sottocommissione cosiddetta dei “volontari” si è riunita ed ha elaborato il testo che di seguito viene trascritto:

Articolo 18 – Corsi di studio

1. L'attività formativa delle Scuole si articola in:
 - a. corsi di laurea;
 - b. corsi di laurea specialistica;
 - c. corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
 - d. *corsi di dottorato di ricerca;*
 - e. corsi di specializzazione.
2. *Le scuole inoltre possono proporre al [senato accademico] l'attivazione di master universitari di primo e di secondo livello.*
3. L'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio **di cui al comma 1 e dei master universitari di cui al comma 2** è disposta dal [senato accademico] con le modalità e secondo le **procedure previste dai regolamenti dell'Ateneo.**
4. *I corsi di studio di cui al comma 1 del presente articolo sono attivati in via continuativa fino ad eventuale disattivazione. I master universitari sono attivati per un numero di cicli definito, in ogni caso non superiore a tre, salvo proroghe annuali disposte dal [senato accademico] in seguito a valutazione dell'attività svolta e su richiesta delle Scuole interessate.*
5. È definito corso di studio di specifico interesse di una Scuola quello in cui i docenti afferenti alla Scuola costituiscono la maggioranza relativa dei docenti del corso di studio.
6. L'ordinamento di ogni corso di studio, comprendente le attività formative delle diverse tipologie ed il loro valore in crediti formativi universitari, proposto dalla Scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse, sentite le altre Scuole coinvolte, è deliberato dal [senato accademico] nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure previste dal regolamento didattico di ateneo.

- 7. Alle necessità logistiche, strumentali, organizzative e di coordinamento didattico di un corso di studio provvede la Scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse, anche di concerto con le Scuole che vi partecipano.**
- 8. La copertura degli insegnamenti o dei moduli didattici del corso di studio è stabilita secondo quanto disposto dall'art. 15, terzo comma, lettere i) e j).**

Articolo 19 – Consiglio di corso di studio

- 1. Il consiglio di corso di studio è l'organo collegiale di coordinamento e valutazione della didattica del corso di studio.*
- 2. Esso è composto da tutti i docenti del corso di studio, dal coordinatore didattico dello stesso, anche con funzione di segretario verbalizzante, e da rappresentanti degli studenti del corso di studio eletti in numero non inferiore al 20% e non superiore al 30%, arrotondati per eccesso, del numero di docenti che ne fanno parte. I regolamenti dell'ateneo determinano la composizione dei diversi corsi di studio di cui all'art. 18.1 e le procedure per l'elezione delle relative rappresentanze degli studenti nonché la durata in carica delle medesime.*
- 3. Spetta al consiglio di corso di studio:*
 - a) approvare il regolamento di funzionamento del consiglio di corso di studio, nel rispetto delle previsioni in materia dei regolamenti dell'Ateneo;*
 - b) coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo di studio;*
 - c) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo di studio;*
 - d) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;*
 - e) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;*
 - f) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;*
 - g) deliberare il regolamento didattico del corso di studio, previo parere delle Scuole interessate;*
 - h) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.*
- 4. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.*
- 5. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di docenti e dal presidente del corso di studio che la presiede. Le procedure di costituzione della commissione e la durata in carica delle componenti sono definite nel regolamento di funzionamento del consiglio di corso di studio.*
- 6. La commissione paritetica esprime pareri e proposte sulla programmazione didattica annuale e sulla compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di corso di studio.*
- 7. I docenti di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, ma la loro eventuale assenza dalle sedute non influisce sul numero legale ad eccezione di quelle del consiglio del corso di studio cui è iscritto il maggior numero di studenti.*

Articolo 20 – Presidente del consiglio di corso di studio

- 1. Ciascun consiglio di corso di studio di cui all'art. 18.1 elegge un presidente al quale spetta:*
 - a) convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo, anche con l'ausilio del coordinatore didattico, alla esecuzione delle relative deliberazioni;*
 - b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;*
 - c) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'art.;*

- d) *sovrintendere alle attività del corso;*
- e) *nominare la commissione per il conseguimento del titolo accademico e, su proposta dei professori ufficiali, quelle per gli esami dei singoli insegnamenti;*
- f) *nominare, (su proposta del consiglio), la commissione giudicatrice dell'eventuale concorso di ammissione al corso di studio, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.*
- 2. *Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate all'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.*
- 3. *Il presidente è eletto a scrutinio segreto dai membri del consiglio fra i docenti di ruolo del corso di studio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno i due terzi dei docenti del consiglio.*
- 4. *Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i docenti del consiglio.*
- 5. *Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.*
- 6. *Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.*
- 7. *Il presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.*
- 8. *Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal docente di ruolo con maggiore anzianità di presenza nel corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.*
- 9. *Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano di cui al precedente comma subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.*

Il Presidente inizia i lavori riprendendo in esame l'articolo 18 "Corsi di studio" e ricorda che nella seduta precedente relativamente al comma 1 vi era stata una ampia discussione nel definire l'attività formativa della Scuola. La Sottocommissione ha riesaminato la questione e ritiene che fra le attività formative debbano essere elencati anche i Corsi di dottorato di ricerca poiché fanno parte dell'attività didattica. Pone quindi in approvazione il comma 1 dell'articolo 18.

La dott.ssa Magliocchi precisa che i Corsi di laurea adesso sono denominati "Corsi di laurea magistrali".

Il Presidente dichiara che si tratta di una formalità, in ogni caso concorda nell'inserire l'aggettivo "magistrali".

Il prof. Denti chiede che l'aggettivo sia messo al singolare.

Il Presidente recepisce la modifica e pone in votazione il comma che viene approvato. Passa poi a dare lettura del comma 2 che viene approvato a voti unanimi. Dà lettura del comma 3 e 4 ponendoli in votazione. I commi vengono approvati.

Il prof. Petralia fa rilevare che in base al vigente Regolamento è prevista un'attivazione annuale dei Master, mentre nel testo redatto dalla Sottocommissione è prevista una attivazione per un numero di cicli definito.

Il Presidente propone: "i master sono attivati secondo i Regolamenti".

Il dott. Bionda ritiene che la modifica introdotta dalla Sottocommissione sia adeguata: può, infatti, avere un senso che l'attivazione dei Master abbia una programmazione che va oltre l'annualità.

Il prof. Lucacchini informa che il Senato Accademico vuole avere il controllo della situazione e quindi l'attivazione dei Master – che, peraltro, hanno tassazioni cospicue – debba essere adeguatamente monitorata ogni anno.

Il dott. Giorgelli fa rilevare che non si può parlare di attivazione nel momento in cui il Master viene approvato. Per l'approvazione, infatti, non viene affrontata la questione numerica ma quella di pertinenza delle materie insegnate. A suo avviso, la Sottocommissione ha affrontato solo la questione dell'approvazione.

Il prof. Denti ritiene che un Master debba essere istituito quando vi sia un reale bisogno e quando sia stata tracciata un'utenza potenziale. Afferma che il discorso tasse sia molto importante poiché si tratta di tassazioni cospicue e non sono previste neppure riduzioni di alcun tipo. Fa rilevare come la materia sia molto complessa e vada regolamentata meglio; ad esempio ci sono situazioni di Atenei italiani in cui i Corsi di laurea demandano alcuni insegnamenti direttamente ai Master. A suo avviso, sarebbe possibile – attraverso una programmazione per cicli - avere una migliore organizzazione didattica. Pensare a una attivazione durevole nel tempo, significherebbe inoltre responsabilizzare maggiormente l'Ateneo nel momento in cui vengono decise tali questioni.

Il prof. Petralia condivide quanto detto dal prof. Denti. Ritiene che bisognerebbe diversificare quanto più possibile i Corsi magistrali dai master. Per questo motivo, a suo avviso, non bisognerebbe prevedere cicli definiti, bensì lasciare che ogni volta sia il Senato Accademico a valutare sulla base della proposta delle strutture e del Regolamento come l'ultimo che è stato varato. Converrebbe, pertanto, rinviare ai Regolamenti di Ateneo e del Senato Accademico.

Il sig. Falsone ammette che l'argomento è delicato sia per quanto riguarda le tasse che per quello che riguarda le attività formative dei Master che sono eccessivamente riconosciute. A suo giudizio ci sono due opzioni: o ogni anno vengono svolte delle verifiche, oppure vengono svolte delle analisi biennali che sono regolamentate a Statuto sia per quanto riguarda le tasse che per quello che riguarda il rapporto tra le attività formative dei Master e dei Corsi di laurea. Propone, pertanto, che nello Statuto venga richiamato direttamente il Regolamento.

Il Presidente fa rilevare che non è possibile inserire la questione tasse nello Statuto.

Il sig. Falsone propone allora di lasciare un controllo annuale dei Master.

Il sig. Barontini non avendo partecipato ai lavori della Sottocommissione, non conosce le motivazioni per le quali il testo sia stato così strutturato. A suo avviso, sarebbe stato sufficiente lasciare ciò che era stato riportato nel comma 3.

Il prof. Denti precisa che la decisione di strutturare il testo in questo modo era stata semplicemente motivata in quanto è stato ritenuto importante dare un'indicazione precisa relativamente al fatto che i Corsi di studio di cui al comma 1 possono anche essere disattivati. Per quanto riguarda i Master, l'intenzione era quella di dire che deve essere prevista una nuova procedura di attivazione in caso di proroga. Precisa che inserire la questione dei Master all'interno dello Statuto è comunque una garanzia relativamente alle loro finalità, caratteristiche e gestione; altre questioni sono demandate giustamente ai Regolamenti poiché questi possono essere modificati più rapidamente di quanto può avvenire con lo Statuto. Formula la seguente modifica: “i Master universitari sono attivati annualmente [dal Senato accademico] ed eventualmente prorogati, su richiesta delle Scuole interessate, per un ulteriore anno, in seguito a valutazione dell'attività svolta”.

La Vicepresidente, dott.ssa Lolli, afferma di concordare nella sostanza, ma non sulla formulazione. Essendo stato scritto che i Master “sono attivati annualmente” chiede se con ciò si vuole che durino un solo anno. Precisa poi che se c'è un'attivazione annuale non occorre una proroga. Propone: “sono attivati annualmente [dal Senato Accademico]”.

Il prof. Denti si dichiara favorevole.

Il prof. Monzani afferma che da un punto di vista tecnico e burocratico dichiarare che ogni anno i Master vengono attivati non fa che complicare l'iter. Le nuove attivazioni, infatti, complicano le cose rispetto ai Master che sono già presenti dall'anno precedente.

Il Presidente precisa che vi saranno i Regolamenti per dirimere tali questioni e pone in votazione il comma che viene approvato. Passa ad esaminare l'articolo 19 relativo ai Consigli dei Corsi di studio dando lettura dei commi 1 e 2.

Il prof. Lucacchini afferma che il problema della rappresentanza nei Consigli esiste ed è rilevante. Dichiaro che nella maggior parte dei casi le elezioni vanno deserte. Ricorda che quando circa 8 anni fa ci fu la riunione con i rappresentanti degli studenti, propose che ogni anno venisse indetta una elezione per eleggere i rappresentanti. A suo avviso, c'è una carenza di rappresentanza degli studenti abbastanza forte; ad esempio nella sua Facoltà ci sono addirittura alcuni Corsi di studio che non hanno alcun rappresentante. Occorre, quindi, svolgere una attenta riflessione per eventualmente modificare le modalità con cui questa rappresentanza è eletta.

La dott.ssa Magliocchi precisa che la media dei componenti complessivi nei Consigli è di 15 docenti, per arrivare ad un massimo di 20, 25 docenti. Occorre tener presente che l'attuale Regolamento stabilisce che fanno parte dei Consigli di studio tutti i titolari degli insegnamenti, quindi anche i docenti esterni a contratto. Per quanto riguarda gli studenti, dichiara di avere avuto un'esperienza diversa rispetto a quello che afferma il prof. Lucacchini; infatti, è proprio grazie agli studenti che spesso viene raggiunto il numero legale, mentre spesso le sedute non hanno potuto aver luogo a causa dei docenti.

[... studente] Afferma che il contributo degli studenti nei Consigli è fondamentale perché è lì che si discute dell'attività didattica e la loro esperienza può essere preziosa e precisa che in alcuni ambiti dell'Ateneo pisano non è presente la rappresentanza degli studenti perché non ci sono stati candidati. Precisa, inoltre, che da un punto di vista percentuale la presenza degli studenti salvi molte riunioni poiché la loro partecipazione è maggiore rispetto a quella dei docenti.

Il prof. Denti afferma di non capire le motivazioni di così tante preoccupazioni per il fatto di passare da 1/5 a meno di 1/3. Precisa che questa è solo una percentuale rispetto al numero dei docenti e non del numero degli studenti. È didatticamente sbagliato, a suo avviso, spezzettare i Corsi. Se si concorda che la rappresentanza degli studenti è necessaria occorre che questa sia attiva e operativa. Bisogna lamentarsi se queste rappresentanze non sono elette. Non comprende che preoccupazione ci sia ad avere 1 studente ogni 5 docenti o 1 studente ogni 3,3 docenti rispetto al funzionamento di un Organo che si deve occupare esclusivamente di efficienza ed efficacia della didattica. Afferma che occorre fare riferimento a coloro cui la didattica è rivolta.

Il prof. Soldani preferirebbe che più che la percentuale fossero inseriti i numeri, magari con le seguenti dizioni: "non inferiore a ... ; non superiore a ...".

Il Presidente propone di precisare sia la percentuale che il minimo e il massimo.

Il prof. Soldani propone in ogni caso di elaborare un testo il più equilibrato possibile.

La prof.ssa Rossi ritiene che vi dovrebbe essere una rappresentanza per ogni anno del Corso di studio.

Il prof. Neri chiede quale sia il numero per la validità della seduta del Corso di laurea.

Il Presidente risponde che sarà il Regolamento a stabilire quanto sopra.

Il prof. Neri propone che se il numero in esame è pari a 50%+1 nello Statuto la rappresentanza degli studenti non deve essere superiore al 25%. Avrebbe, infatti, delle perplessità circa l'opportunità di considerare valida una seduta del Corso di Studio con una maggioranza studentesca.

[studente...] afferma di essere deluso dal fatto che la rappresentanza studentesca sia vista come un problema e non come una risorsa. A suo avviso, dare una percentuale del 25% è una proposta assurda. Per quanto riguarda il fatto che alcuni rappresentanti degli studenti non partecipano alle sedute del Consiglio è una questione interna alla categoria e fa rilevare che questi studenti dovranno poi rispondere direttamente al loro elettorato.

Il prof. Lucacchini propone un minimo di 6 studenti. Successivamente ritiene che possa essere inserito un massimo percentuale.

Il prof. Monzani premette che le sue riflessioni non sono basate sulla scarsa considerazione di quello che è il ruolo e l'apporto degli studenti in un Consiglio di corso di studio o di laurea ma è semplicemente una considerazione sulla praticabilità di certe situazioni. Occorre riuscire a creare le condizioni per avere un numero sufficiente di studenti. La presenza, infatti, degli studenti sicuramente non è un minus in un Consiglio anzi ha un valore importante tant'è che se ne avverte la mancanza perché c'è una scarsa partecipazione degli studenti alle verifiche periodiche delle Facoltà sulla attività didattica. Il punto dunque non è il "potere" che gli studenti potrebbero avere bensì, stante i numeri proposti dalla Sottocommissione, ha perplessità che si costituiscano Organi pletorici difficili poi da governare.

Il Presidente precisa che se il Corso di studio è grande, il Consiglio è già pletorico per conto suo. Può essere aggiunto che la rappresentanza degli studenti sia costituita da un numero minimo di 6 ad un numero massimo di 18.

Il prof. Denti dichiara che il comma in questione intendeva chiarire tutte le situazioni. Ritiene che la salvaguardia numerica rischi di compromettere tutto il sistema. Chiede, pertanto, al Presidente di mantenere – fatti salvi emendamenti particolari – il valore percentuale che sintetizza perfettamente l'intera questione.

Il dott. Bionda ricorda che uno dei principi della Commissione è stato quello di non uniformare realtà che sono comunque diverse. Se questo Statuto deve comprendere nelle sue linee generali questo principio è evidente che si debba tener conto di una realtà di fatto. Nell'ipotesi che la Facoltà di medicina divenga una sola Scuola, ad esempio, essa avrebbe una rappresentanza di più di 180 studenti, ciò diventa ingestibile. A suo avviso deve essere previsto un minimo ed un massimo in termini numerici. In tal modo viene garantita la costituzione della rappresentanza e l'operatività della Scuola.

Il Presidente interviene per proporre: "il numero non può essere inferiore a 5 e superiore a 25".

Il prof. Sassu chiede se dell'emendamento facciano parte i dottorati; ciò sarebbe incongruo, a suo avviso.

Il Presidente propone di precisare al comma 1 "oltre ai punti a, b, c" anche i corsi di specializzazione. Il comma 2 è così approvato. Dà lettura del comma 3.

Il sig. Barontini ricorda che nel vecchio Statuto il Regolamento del Corso di studio prevede la partecipazione consultiva dei responsabili tecnici, dei centri bibliotecari, ecc.

Il Presidente ritiene il punto citato pleonastico e che tale questione possa essere inserita nel Regolamento.

Pone, quindi, in votazione il comma 3 che viene approvato.

Dà lettura dei comma 4 e 5 e li pone in votazione. I comma vengono approvati.
Passa a dare lettura del comma 6.

La Vicepresidente, dott.ssa Lolli, ritorna sul comma 5 e chiede se i rappresentanti degli studenti ivi citati siano tutti i rappresentanti.

Il Presidente precisa che si tratta soltanto dei rappresentanti del Consiglio.

Il prof. Denti è dell'avviso di inserire la questione inerente la composizione della Commissione paritetica nel Regolamento. Propone quindi per il comma in questione la seguente dizione: "le procedure di costituzione della Commissione, la sua composizione e la durata in carica sono definite nel Regolamento di funzionamento". Propone anche il seguente emendamento: " [...] formata dai rappresentanti degli studenti del Consiglio dei Corsi di studio e da un pari numero di docenti".

Il Presidente pone in votazione il comma 5 che viene così approvato.

La dott.ssa Magliocchi osserva che sono stati eliminati due commi che erano presenti nello Statuto vigente: uno – tale comma "d", ndr – che recitava: "avanzare proposte di professori a contratto ai fini della programmazione didattica della Facoltà [...]". Sottolinea che il Corso di studio, in sede di programmazione, deve poter avere un ruolo propositivo. A suo avviso, bisogna esplicitare che la richiesta di preparare dei contratti avviene attualmente per delibera del Corso di studio. È, infatti, il Consiglio del Corso di studio che si occupa di programmazione didattica.

Il Presidente precisa che è il Consiglio del corso di laurea che chiede che venga coperto quel posto nello specifico. La Scuola può decidere se ha la forza o meno di attivare contratti.

La dott.ssa Magliocchi dichiara che, a suo avviso, è importante riconoscere al Consiglio del corso di studio la possibilità di rivendicare esigenze di copertura.

Il prof. Denti sottolinea che, a suo giudizio, è sufficiente quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 15, alle lettere i) e j) di cui dà lettura. Ricorda che i Corsi di studio hanno un loro ordinamento per cui la Scuola non è all'oscuro delle esigenze didattiche. È pleonastico perciò, a suo avviso, aggiungere altro. I Corsi di studio, infatti, sono stati concepiti come qualcosa che gestisce l'ordinarietà della didattica.

Il prof. De Francesco ricorda che l'articolo 27 dello Statuto vigente stabiliva che i Corsi di studio hanno compiti di "organizzare e coordinare" l'attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al Corso di studio.

Il Presidente fa rilevare che tale questione è trattata al punto 3b dell'articolo 19.

Il prof. De Francesco ribadisce che lo Statuto vigente parla di "organizzare". A suo avviso questa differenza è importante. Ha l'impressione che i Corsi di studio non abbiano più alcun potere. Chiede perché i Corsi di studio non possano avere la possibilità di organizzare la didattica. Ritiene che i Corsi di studio siano sottodimensionati e che il loro ruolo sia soltanto esecutivo. Ciò è deleterio. Per quanto concerne il coordinamento dei Corsi di studio una necessità fondamentale è la riduzione numerica dei Corsi di studio medesimi. Ad oggi, bisogna, infatti, fare sempre dei distinguo per l'importanza dei Corsi di studio e questo costituisce un grave problema che deve essere affrontato.

Il Presidente afferma che occorre aggregare e razionalizzare i Corsi di studio, invita il prof. De Francesco a proporre delle modifiche statutarie in merito.

Il prof. De Francesco pur comprendendo che ci debba essere un intervento di aggregazione ritiene, tuttavia, fundamentalmente necessario stabilire, in via prioritaria, le competenze e i compiti dei Corsi di studio. Questi ultimi devono occuparsi della didattica laddove le Scuole hanno il potere di assegnare i docenti. La didattica viene decisa dal Corso di studio.

Il Presidente auspica che sia la Commissione didattica del Senato Accademico a prendere tali decisioni.

Il sig. Falsone afferma che nella proposta della Commissione di istituire la Scuola, i Consigli dei corsi di laurea devono avere una loro centralità. Questo non significa assolutamente imbrigliarli anche dal punto di vista amministrativo. Bisogna fare in modo, a suo avviso, che i Consigli dei corsi di laurea siano davvero propositivi. Infatti, ritiene che se i Consigli facessero quello che è stabilito a Statuto molti problemi non esisterebbero poiché troppo spesso i Consigli vengono esautorati ad appannaggio di altri Organi.

Il prof. De Francesco è favorevole al fatto che i Consigli di Corso di studio non debbano decidere tutto, tuttavia devono avere un ampio potere organizzativo. Una riforma che sia tale deve essere messa anche in pratica nella realtà. Tale riforma deve essere profonda e promuovere l'accorpamento delle strutture, deve razionalizzare.

La Vicepresidente concorda con quanto detto dal prof. De Francesco. Chiede che la questione venga lasciata in sospeso in modo che i componenti della Commissione possano valutarla con maggiore attenzione.

Il Presidente non è d'accordo poiché il testo che oggi è all'esame della Commissione è stato inviato da tempo e le proposte di emendamento potevano essere pensate e quindi formulate.

La dott.ssa Magliocchi relativamente al punto g) ritiene importante sottolineare che la programmazione didattica sia a carico del Consiglio del corso di studio. La Commissione paritetica può e deve, infatti, esprimere un parere ma non deliberare. La programmazione fa parte dei compiti del Consiglio.

Il prof. Denti sostiene che la programmazione nelle Facoltà è sempre stata stabilita annualmente nella Facoltà ed è realizzata da chi dispone della forza lavoro. Attualmente la forza lavoro è incardinata nelle Facoltà, domani sarà incardinata nelle Scuole. Il Corso di studio, a suo avviso, può segnalare quelle che sono le necessità didattiche, necessità che non possono esulare dall'ambito di un ordinamento vigente approvato dagli Organi centrali, in cui gli insegnamenti del Corso di studio sono certi. A suo giudizio è soltanto un problema di copertura. Ribadisce che la forza lavoro è incardinata nelle Scuole che non coincidono con le Facoltà, anzi in molti casi le Scuole rappresenteranno "l'esplosione" di alcune Facoltà. Se un Corso di studio coordina le attività, il risultato sarà sicuramente il miglioramento del processo didattico e dei relativi contenuti didattici. Il tutto, comunque, deve avvenire in funzione delle decisioni prese dal Senato Accademico che è chiamato ad istituire i Corsi di studio e dalle Scuole che integreranno la programmazione didattica in termini di contenuti. Osserva che molti Corsi di studio saranno formati da docenti appartenenti ad una Scuola. La forza lavoro è, dunque, incardinata nella Scuola, mentre i Corsi di studio sono "intraprese didattiche" supportate dalle Scuole che a loro volta forniscono forza lavoro docente. A suo avviso, la decisione migliore per occuparsi adeguatamente di didattica, è quella di affidare per quello che concerne i contenuti che le metodologie la didattica stessa a strutture che "non si occupano di posti".

[..., studente] afferma che nel passaggio dal decreto ministeriale 509/99 al decreto ministeriale 270/2004 ci sia stata una forte riforma che deve implicare una riflessione sui Corsi. Chiede se tali mutamenti verranno applicati dalla Scuola o piuttosto dai Corsi di laurea. A suo avviso, gli obiettivi della didattica devono essere stabiliti dall'Organo più vicino e la Scuola è in tal senso "lontana". La discussione su tali tematiche deve essere affrontata all'interno di un Organismo.

Esce dalla sala la dott.ssa Magliocchi.

Il prof. Petralia ritiene che non sia stata svolta una riflessione reale in applicazione del decreto ministeriale 270/2004, poiché non è chiaro dove inizi il processo che ha innescato tale riforma. I Corsi di studio sono decisamente troppi per cui tendono a perpetuare se stessi. La questione deve essere risolta anche a livello di Statuto: quando sarà trattata la tematica dell'aggregazione dei Corsi dovrà essere stabilito che questo sarà possibile ovunque. La diffidenza nasce proprio dal fatto che il numero dei Corsi di studio è troppo elevato; bisogna intervenire su questo elemento anche facendo un unico Consiglio di corso di studio laddove è necessario.

Il Presidente riprende l'esame del comma 6.

Il prof. Neri chiede di definire che cosa si intende per programmazione didattica.

La prof.ssa Rossi propone di inserire tra i compiti del Consiglio quello in base al quale rivedere gli esiti della Commissione paritetica. Una volta che tale Commissione avrà terminato il proprio lavoro, il Consiglio ne dovrà essere informato. Propone, quindi, un emendamento aggiuntivo laddove si parla dei compiti del Consiglio, ndr : “ la valutazione della programmazione didattica”.

Il prof. Denti propone di inserire tale questione direttamente nel comma 6 all'esame della Commissione senza tornare indietro nel testo. Propone: “la Commissione paritetica esprime al Consiglio del Corso di studio [...]”.

Il Presidente obietta che i compiti del Consiglio debbano essere esplicitati precedentemente nel testo.

Il prof. Petralia ricorda al Presidente che deve dare una risposta al prof. Neri. È, infatti, essenziale chiarire il concetto di programmazione didattica proposta dai Consigli di corso di studio e in che misura si differenzia dalla programmazione degli impegni didattici dei docenti che questa Commissione ha attribuito per un triennio alle Scuole.

Il prof. Denti propone: “la Commissione paritetica esprime annualmente al Consiglio di corso di studi pareri sulle modalità della didattica”. Bisogna parlare del processo didattico non della programmazione. Deve essere esaminata sia l'organizzazione che i contenuti.

Il prof. Lucacchini osserva che per quanto riguarda la programmazione ci sono situazioni determinate che però ogni anno possono variare in quanto, ad esempio, un Corso di studio può sempre attivare un Corso a sua scelta. Tutto ciò rientra tra i compiti del Consiglio dei Corsi di studio.

Il Presidente propone di inserire al punto f) la seguente dicitura: “presentare alla Scuola le proposte relative alla programmazione e all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di...”.

Il Direttore Amministrativo dichiara che è improprio parlare di programmazione didattica. Propone pertanto: “la Commissione paritetica esprime pareri e proposte sulle attività di cui al comma 3 [...]”.

Il prof. Denti afferma di essere favorevole a quanto proposto e chiede di inserirlo al punto f) “alle Scuole interessate”.

Il Presidente da parte sua propone “la Scuola di riferimento” che poi sarà incaricata di sentire le altre Scuole. Dà quindi per approvati definitivamente i commi 5 e 6, per il punto f) propone: “proposte relative all'offerta didattica”. Dà lettura del comma 7.

Il prof. Lucacchini dichiara che esiste il corso di insegnamento a comune e quello mutuato. Non includerebbe obblighi di partecipazione per il corso mutuato. Per quanto riguarda quello a comune, al docente viene lasciata la possibilità di decidere a quale Consiglio prendere parte.

Il prof. Neri ritiene che bisogna incentivare l'aggregazione per cui o i docenti partecipano a tutti i Consigli o i Corsi vengono aggregati. Propone di eliminare da "ma...[...]".

Il prof. Denti obietta che l'obbligo di partecipazione a tutti i Consigli è, a suo avviso, eccessivo.

La dott.ssa Romagno propone: "i docenti di insegnamenti comuni".

Il prof. Lucacchini dichiara che è diverso scrivere "comuni" da "a comune". La definizione reale è "insegnamenti a comune".

La dott.ssa Romagno riformula come segue: "i docenti di insegnamenti a comune tra...".

Il Presidente pone in votazione il comma 7, terminandolo a "consigli". Passa ad esaminare l'articolo 20 dando lettura della lettera a).

Il prof. Denti afferma che il coordinatore didattico è incardinato in una Scuola e per tale motivo deve collaborare anche per i servizi citati al punto a).

Il Presidente dà per approvato il punto a) eliminando "anche con l'ausilio [...]". Dà lettura dei punti b), c) e d) che vengono approvati. Passa a dare lettura dei punti e) ed f) e li pone in votazione. Vengono approvati.

Dà lettura dei comma 2 e 3 che vengono approvati. Dà lettura poi del comma 4.

Il prof. Soldani propone di mettere "docenti di ruolo".

Il Presidente è favorevole. Dà lettura dei commi 6 e 7.

Il dott. Bionda fa rilevare che è stata molto discussa la durata della carica del Presidente del Consiglio del Corso di studio e che è stato deciso che la durata della carica sia di tre anni, rinnovabile. Per quanto riguarda, invece, la carica di Presidente della Scuola di specializzazione propone di emendare la durata dei tre anni con un mandato non rinnovabile.

Il Presidente ammette di non capire poiché il testo prevede già quanto richiesto dal dott. Bionda.

Il dott. Bionda precisa di aver interpretato che il mandato unico fosse rinnovabile.

Il prof. Soldani afferma che, a suo avviso, è eccessivo limitare ad una sola volta il mandato.

Il dott. Bionda afferma che mentre per quanto riguarda l'ammissione a Scuole a numero chiuso, anche se con diverse eccezioni, si è giunti ad una pratica trasparente, per le Scuole di specializzazione che sono anch'esse a numero chiuso non c'è tutta questa trasparenza per quanto riguarda la valutazione dei titoli. La valutazione dei titoli, a suo avviso, non dovrebbe essere effettuata sempre dal medesimo Presidente; ritiene che il ricambio possa garantire un maggiore equilibrio.

Il Presidente è dell'avviso che debba essere affrontata per prima la questione relativa ai Corsi di studio. In tal caso viene approvato il comma in cui si stabilisce una carica per il Presidente che è di 3 anni rinnovabili. Per quanto riguarda le Scuole di specializzazione propone: "solo deroghe predisposte dal Senato Accademico".

Il prof. Monzani afferma di aver riflettuto in merito alle valutazioni svolte sia dal prof. Lucacchini che dal dott. Bionda e precisa che entrambe sono condivisibili. Per la valutazione precisa che c'è una quota legata al punteggio dei quiz che sono online, poi vi è una quota legata alla valutazione dei titoli. La quota legata alla soggettività della Commissione è di 15 punti su un totale di 60. A suo avviso, è difficile mutare la graduatoria senza suscitare qualche perplessità. Sicuramente ci può essere qualche ingerenza del Presidente ma, certamente, meno pesante di prima. Sottolinea poi che le Scuole di specializzazione sono una sorta di Scuole di professione in cui l'aspetto assistenziale pratico è ancora più marcato. Afferma che, comunque, un limite alla carica presidenziale debba essere messo.

Il Presidente afferma che tuttavia il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 disponga una carica di durata triennale, rinnovabile all'infinito senza alcun limite.

Il prof. Petralia ritiene che dovrebbe essere esplicitato che gli articoli 19 e 20 sono pensati per il Presidente del Consiglio del Corso di laurea.

Il Presidente propone di aggiungere al comma 7: "salvo quanto previsto dalla normativa di legge". Il comma 7 è approvato, così come i commi 8 e 9.

La Vicepresidente suggerisce di inserire al comma 9: "decano di appartenenza".

Il Presidente passa a dare lettura del testo definitivo degli articoli approvati che di seguito vengono trascritti:

Articolo 18 – Corsi di studio

- 1. L'attività formativa delle Scuole si articola in:**
 - a. corsi di laurea;**
 - b. corsi di laurea magistrale;**
 - c. corsi di laurea magistrale a ciclo unico;**
 - d. corsi di dottorato di ricerca;**
 - e. corsi di specializzazione.**
- 2. Le scuole inoltre possono proporre al [senato accademico] l'attivazione di master universitari di primo e di secondo livello.**
- 3. L'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio di cui al comma 1 e dei master universitari di cui al comma 2 è disposta dal [senato accademico] con le modalità e secondo le procedure previste dai regolamenti dell'Ateneo.**
- 4. I corsi di studio di cui al comma 1 del presente articolo sono attivati in via continuativa fino ad eventuale disattivazione. I master universitari sono attivati annualmente dal [senato accademico] su richiesta delle Scuole interessate.**
- 5. È definito corso di studio di specifico interesse di una Scuola quello in cui i docenti afferenti alla Scuola costituiscono la maggioranza relativa dei docenti del corso di studio.**
- 6. L'ordinamento di ogni corso di studio, comprendente le attività formative delle diverse tipologie ed il loro valore in crediti formativi universitari, proposto dalla Scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse, sentite le altre Scuole coinvolte, è deliberato dal [senato accademico] nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure previste dal regolamento didattico di ateneo.**
- 7. Alle necessità logistiche, strumentali, organizzative e di coordinamento didattico di un corso di studio provvede la Scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse, anche di concerto con le Scuole che vi partecipano.**
- 8. La copertura degli insegnamenti o dei moduli didattici del corso di studio è stabilita secondo quanto disposto dall'art. 15, terzo comma, lettere i) e j).**

Articolo 19 – Consiglio di corso di studio

- 1. Il consiglio di corso di studio di cui all'art.18 comma 1 lettere a), b) e c) è l'organo collegiale di coordinamento e valutazione della didattica del corso di studio.**
- 2. Esso è composto da tutti i docenti del corso di studio, dal coordinatore didattico dello stesso, anche con funzione di segretario verbalizzante, e da rappresentanti degli studenti del corso di studio eletti in numero non inferiore al 20% e non superiore al 30%, arrotondati per eccesso, del numero di docenti che ne fanno parte, e comunque in numero minimo di cinque e massimo di venticinque. I regolamenti dell'ateneo determinano la composizione dei diversi corsi di studio di cui all'art. 18.1 e le procedure per l'elezione delle relative rappresentanze degli studenti nonché la durata in carica delle medesime.**
- 3. Spetta al consiglio di corso di studio:**
 - a) approvare il regolamento di funzionamento del consiglio di corso di studio, nel rispetto delle previsioni in materia dei regolamenti dell'Ateneo;**
 - b) coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo di studio;**
 - c) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo di studio;**
 - d) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;**
 - e) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;**
 - f) presentare alla Scuola di riferimento le proposte relative all'offerta didattica;**
 - g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;**
 - h) deliberare il regolamento didattico del corso di studio, previo parere delle Scuole interessate;**
 - i) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.**
- 4. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.**
- 5. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale del 22 ottobre del 2004, n. 270, è istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata da rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di docenti e dal presidente del corso di studio che la presiede. Le procedure di costituzione della commissione, la sua composizione e la durata in carica delle componenti sono definite nel regolamento di funzionamento del consiglio di corso di studio.**
- 6. La commissione paritetica esprime pareri e proposte sulle attività di cui al precedente comma 3 e sulla compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di corso di studio.**
- 7. I docenti di insegnamenti a comune tra più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli.**

Articolo 20 – Presidente del consiglio di corso di studio

- 1. Ciascun consiglio di corso di studio di cui all'art. 18.1 elegge un presidente al quale spetta:**
 - a) convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;**
 - b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;**
 - c) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'art.;**

- d) sovrintendere alle attività del corso;
 - e) nominare la commissione per il conseguimento del titolo accademico e, su proposta dei professori ufficiali, quelle per gli esami dei singoli insegnamenti;
 - f) nominare la commissione giudicatrice dell'eventuale concorso di ammissione al corso di studio, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
2. Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate all'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
 3. Il presidente è eletto a scrutinio segreto dai membri del consiglio fra i docenti di ruolo del corso di studio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno i due terzi dei docenti del consiglio.
 4. Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i docenti di ruolo del consiglio.
 5. Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
 6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal direttore della Scuola di riferimento con proprio decreto.
 7. Il presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta, salvo diversa disposizione normativa.
 8. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal docente di ruolo con maggiore anzianità di appartenenza nel corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il direttore della Scuola di riferimento dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
 9. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano di cui al precedente comma subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.

Il Presidente afferma che durante la prossima seduta saranno presi in esame gli articoli 21 (sull'aggregazione dei Consigli dei corsi di studio), 22 e 23.

Alle 18,30 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario
f.to Gabriella Salamone

Il Presidente
f.to Giorgio Cavallini